



Allegato a Prot. n. 805/RI del 22/2/2019

Trattativa diretta per la fornitura di gas tecnici per i Laboratori chimici di Genova e di Savona.

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG Z6E2747B3C

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della trattativa è la fornitura delle seguenti bombole di gas tecnici:

per il Laboratorio chimico di Genova:

- n. 3 bombole di Elio compresso 6.0 (bombole da 40 L – 8mc);
- n. 2 bombole di Aria compressa 5.5 (bombole da 40 L – 8mc);
- n. 5 bombole di Idrogeno compresso 5.5 (bombole da 40 L – 8mc)

da consegnare in sicurezza al punto di allaccio delle bombole, sul terrazzo dell'edificio sito a Genova in via Rubattino n. 6. L'edificio è dotato di impianto elevatore per arrivare all'ultimo piano e di carrello saliscale per superare i gradini che conducono al terrazzo.

per il Laboratorio chimico di Savona:

- n. 3 bombole di Elio compresso 6.0 (bombole da 40 L – 8mc)

da consegnare in sicurezza al punto di allaccio delle bombole, sito a Savona in piazza Rebagliati, n.5 al piano terreno.

Referenti per la consegna:

Laboratorio Chimico di Genova: dott.ssa Amalia Imperato – numero telefonico 0108541308

Laboratorio Chimico di Savona: dott.ssa Flavia Cavini – numero telefonico 0108541803.

La consegna dovrà essere effettuata entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla stipula della Trattativa diretta per le bombole di aria e di idrogeno ed entro 21 giorni naturali e consecutivi dalla stipula per le bombole di elio.

Art. 2 - Valore della fornitura

L'importo a base dell'offerta per la fornitura richiesta ammonta a Euro 1.570,00 IVA esclusa, comprensivo di trasporto, di tre consegne all'allaccio delle bombole, di ogni onere relativo alla sicurezza e di eventuali altri oneri e spese.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): Z6E2747B3C.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula.

Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L'offerta, da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) il dettaglio dei costi unitari.

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "Beni" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e / o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenda da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 (di seguito d. lgs. 81 / 2008) e s.m.i.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito del verbale di corretta fornitura che certifichi la regolare esecuzione del servizio.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584,

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 *bis* della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Distretto di Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48**bis** del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.9, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: **97210890584**

Pec: dogane@pce.agenziadogane.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM)

Art. 13 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la sottoscritta, Dott.ssa Maria Annunziata Locorotondo, Funzionario Delegato del Distretto di Genova.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto" relative al bando "Beni".

Art. 15 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 16 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico 010/ 8541 133 - 102 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail dis.genova.acquisti@adm.gov.it

Art. 17 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto a imposta di bollo. Come stabilito dalla Legge di Stabilità n.147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo. In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972

Art. 18 - Stipula del Contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del documento di stipula generato dal sistema stesso.

Art. 19- Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Funzionario delegato del Distretto di Genova.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente dei Laboratori e Servizi chimici di questa Direzione interregionale.

*Il Funzionario delegato**
Dott.ssa Maria A. Locorotondo
Documento firmato digitalmente

*Atto di delega prot. n. 4961/RI del 31/12/2018